

Protocollo n. 15833 del 28.12.2017

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CASA DI
RIPOSO E CENTRO DIURNO**

L'anno duemiladiciasette del mese di dicembre il giorno ventotto

TRA

Fabrizio Floridia (codice fiscale FLRFRZ68L14A757Q) nato a Belluno (BL) il 14.07.1968, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Mel (c.f. e p.i. 00166110254), che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, in forza del decreto del Sindaco n. 3 del 5 agosto 2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

E

Valeria Fant (codice fiscale FNTVLR49M70E5880) nata a Limana il 30.08.1949, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto della Società "ESSEPIUNO SERVIZI S.r.l." con sede legale in Mel, Quartiere Europa, n. 5, d'ora innanzi denominata Gestore;
nella sede Municipale di Mel, Piazza Papa Luciani, 3

Premesso che il Comune di Mel è socio, con una quota del 50%, della società a responsabilità limitata denominata Essepiuno Servizi S.r.l., con sede in Mel;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 27.12.2017, che qui si intende integralmente riportata, con la quale il Comune di Mel ha deciso di affidare in concessione alla propria Società "Essepiuno Servizi" S.r.l. il servizio di Casa di Riposo comunale e Centro Diurno per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2022, valutando che sussistono i presupposti per procedere all'affidamento del servizio con modalità conformi ai principi comunitari in materia di "in house providing" (proprietà interamente pubblica, attività prevalentemente prestata a favore dell'ente affidante, controllo analogo) e con l'intento pertanto di mantenere l'attuale formula organizzativa dell'affidamento

diretto in concessione alla Società comunale Essepiuno Servizi S.r.l. in quanto il servizio viene erogato secondo standard qualitativi superiori a quelli imposti dalla vigente disciplina regionale consentendo, nel contempo, l'applicazione di tariffe contenute all'utenza e considerando che anche per la particolare natura del servizio erogato e della categoria di utenti serviti (prestazioni di carattere socio-assistenziale a favore di persone anziane), il sistema dell'in house providing garantisce all'ente un maggiore controllo sulle attività erogate rispetto ad un appalto o concessione di servizio ad un soggetto terzo di natura privata;

Dato atto che il Comune ha provveduto, ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, a pubblicare sul sito internet istituzionale dell'ente una relazione, ove è stato dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che ha definito i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, con l'indicazione che non sono previste compensazioni economiche;

Dato atto che la predetta relazione è stata trasmessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art.13, comma 25 bis, del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n.145, convertito, con modificazioni, in Legge 21 febbraio 2014, n.9;

Dato atto che la suddetta relazione è stata trasmessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art.13, comma 25 bis, del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n.145, convertito, con modificazioni, in Legge 21 febbraio 2014, n.9;

Dato atto che lo Statuto del Gestore comprende l'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate;

Dato atto che il presente Contratto di Servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione dei servizi nel seguito trattati;

Dato atto che il Comune con deliberazione Consiliare n. 42 del

27.12.2017 e la società hanno provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

(Finalità, oggetto e durata del Contratto)

Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Gestore ed il Comune circa il servizio di casa di riposo per anziani e centro diurno. Il presente contratto fissa gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita. Esso rappresenta le linee - guida alle quali il Gestore dovrà attenersi. Il presente contratto ha effetto dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.

Il Gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio indipendentemente dalla causa di risoluzione o scadenza del contratto per un periodo di tempo non superiore ad anni uno dalla scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto del Comune.

Art.2

(Attività del Gestore)

Per la gestione dei servizi affidati il Gestore potrà, previa autorizzazione del Comune e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge:

- a) partecipare a società di capitali e consorzi;
- b) partecipare con altri enti a gruppi di ricerca, studio e/o sperimentazione, finalizzati allo sviluppo dell'attività e al conseguimento di nuove conoscenze nell'ambito della cura e della tutela delle persone anziane o comunque bisognose di assistenza.

Art.3

(Principi regolatori della gestione)

Il Gestore si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:

a) Eguaglianza

L'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e servizio nonché l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato fra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il Gestore è tenuto ad adottare iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

b) Imparzialità

Il Gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

c) Continuità

L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dal Gestore. In tali casi il Gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del Gestore. L'utente ha diritto di accesso alle

informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il Gestore dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.

e) Efficacia, efficienza, economicità

I servizi devono essere erogati in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. Ogni rapporto di servizio esistente tra il Gestore e il Comune è regolato come ogni altro rapporto cliente fornitore.

f) Standard

Il Gestore sottoporrà agli Enti Soci con cadenza semestrale una relazione in cui sarà data evidenza degli obiettivi raggiunti, in termini di equilibrio economico e patrimoniale, standard e fabbisogno del personale, rilevazione qualitativa dei servizi svolti. Gli obiettivi dovranno essere misurabili, ovvero descritti e sintetizzati attraverso indicatori oggettivi e suddivisi per centri di imputazione: analisi del conto economico, analisi patrimoniale e di solvibilità, standard del personale (L.R. 22/2002 e ss.mm.ii.), fabbisogno annuale del personale (D.Lgs. 175/2016), indicatori in tema di qualità dei servizi e di salute e sicurezza sul lavoro. Resta inteso che gli obiettivi devono puntare al mantenimento e, ove possibile, al miglioramento degli standard consolidati, non limitandosi al mero assolvimento degli standard minimi indicati dalle normative di riferimento (p. es. L.R. 22/2002 e ss.mm.ii.).

Art.4

(Obblighi del Gestore)

Il Gestore si obbliga a disporre attrezzature e personale addetto

idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento delle attività. Nell'espletamento dei servizi esso si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza sul lavoro.

In caso di violazione di tali norme il Gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate. Il gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento dei servizi affidati anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente anche in sede di presentazione delle relative domande. Il Gestore terrà indenne il Comune da ogni tributo previsto per legge a carico del gestore dei servizi affidati.

Art. 5

(Obblighi generali del Comune)

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte del Gestore.

In particolare:

- a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sugli utenti, sulla popolazione in generale, sul territorio, eccetera;
- b) permettendo di rivolgersi agli uffici comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni.

Art.6

(Corrispettivo dei servizi)

A fronte dell'espletamento dei servizi il gestore è autorizzato ad introitare a titolo definitivo i proventi degli stessi e in particolare:

- il contributo regionale per la casa di riposo;
- i proventi derivanti da rette applicate agli ospiti ed ogni altro provento inerente la gestione della casa di riposo e del centro diurno.

Le tariffe ed i contributi praticati agli utenti sono stabiliti

dal Comune, su proposta del Gestore in modo tale da garantire la completa copertura dei costi e l'equilibrio economico finanziario del servizio gestito. Non sono previste compensazioni economiche per la gestione del Servizio.

Art.7

(Carattere del servizio)

I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse e pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di abbandono o sospensione o, più in generale, per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni della presente convenzione il Comune potrà sostituire, direttamente o tramite terzi, il Gestore per l'esecuzione dei servizi fatta salva la rivalsa delle spese ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili.

Art.8

(Osservanza delle leggi e dei regolamenti)

Il servizio dovrà essere svolto dal Gestore nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le materie che interessano. Allo stesso modo il Gestore è obbligato a far osservare le predette disposizioni ai propri dipendenti e, se del caso, ai propri fornitori.

Art.9

(Estensione dei servizi)

Il Gestore si impegna ad eseguire, su richiesta del Comune, con le modalità e alle condizioni che verranno concordate, ulteriori attività che dovessero risultare accessorie o complementari o comunque connesse o sinergiche all'oggetto del presente contratto (come ad es. il Servizio di assistenza domiciliare), anche se temporanee. Tali nuove attività saranno retribuite sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con il Comune o mediante l'introito delle relative tariffe da parte del gestore, tenuto conto della copertura dei costi complessivi di gestione.

Art.10

(Controllo dei servizi)

Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio. Il Comune potrà attivare, con spese a proprio carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni al Comune i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al Gestore.

La società è tenuta a trasmettere al Comune un rendiconto semestrale delle entrate e delle uscite afferenti il servizio affidato entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun semestre.

Art.11

(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

Il Gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio. E' ad esclusivo carico del Gestore il comportamento dei suoi dipendenti sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza. Nei confronti dei dipendenti il Gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

Art.12

(Penalità e revoca dell'affidamento)

In caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla presente convenzione il Gestore, oltre all'obbligo di ovviare entro un termine stabilito all'infrazione contestatale dal Comune, sarà soggetto a sanzioni comprese tra un minimo di €500 ed un massimo di € 10.000 a giudizio del Sindaco. I casi più gravi di violazione del presente contratto costituiscono giusta causa per la rimozione degli amministratori del gestore da parte del Comune.

Art.13

(Concessione d'uso di beni comunali)

In connessione con lo svolgimento dei servizi e per tutta la durata degli stessi il Comune concede in uso al Gestore l'immobile sito in Quartiere Europa n. 5 e relative pertinenze unitamente a tutti i beni mobili in esso contenuti alla data della sottoscrizione del presente contratto. Il gestore ha l'obbligo di provvedere alla perfetta conservazione dell'immobile eseguendo sullo stesso tutte le operazioni di manutenzione ordinaria. Per manutenzioni straordinarie, ampliamenti o ristrutturazioni, di qualsiasi natura, gli oneri saranno a carico del Comune, che potrà scegliere se provvedervi direttamente o incaricare per iscritto il Gestore.

Il Gestore ha facoltà di sostituire e rinnovare i beni mobili concessi in uso. Tali nuovi beni sono di proprietà del Gestore e potranno essere riscattati dal Comune al termine dell'affidamento, previa corresponsione al Gestore stesso del loro valore residuo. L'utilizzo dei beni immobili è concesso dal Comune al Gestore in comodato d'uso gratuito.

Per il Comune

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott. Fabrizio Floridia

Per la Società Essepiuno Servizi S.R.L.

L'Amministratore Unico

Valeria Fant

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.